

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 14 novembre 2017

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) 8 novembre 2017 - n. 352

Integrazione del piano dei controlli di cui all'ordinanza 4 aprile 2016 n. 218 per gli interventi finanziati ai sensi dell'ordinanza 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con Legge 26 febbraio 2016, n.21 - sino alla data del 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'art.3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del *plafond* di finanziamento alle Regioni (art.2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art.6).

Viste:

- l'Ordinanza 13 agosto 2012, n.3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n.74/2012 a supporto del Commissario stesso e la successiva modifica 20 giugno 2014, n.51, con la quale è disposto l'affidamento di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all' art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore;
- l'Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 «*Criteri e modalità per il*

riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese e con la quale all' articolo 22 al comma 1 dell'Ordinanza n. 13/2013 è stabilito che il commissario provveda con apposito atto a regolare l'attività di controllo anche con metodo a campione;

- l'Ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art.4 dell'Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'Ordinanza 4 aprile 2016 n. 218 «*Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- l'Ordinanza 24 giugno 2016 n. 230 Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia - (di seguito: Invitalia) per il supporto al Commissario Delegato (di seguito: Commissario) nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia, così come riassunti nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 218/2016.

Considerato il «*Piano dei controlli*» approvato con la citata Ordinanza n. 218/2016 nel quale per tutte le Ordinanze con rilievo finanziario, sono identificati i limiti e i criteri generali di controllo sugli interventi conclusi espressi come percentuale di interventi e livelli di spesa da verificare.

Considerato che i controlli ordinari per l'Ordinanza n. 13/2013, eseguiti nelle fasi di ammissione degli interventi al fine della concessione del contributo ed i successivi in sede di rendicontazione ed erogazione del contributo, sono in capo ai S.I.I. per i rispettivi settori di competenza.

Considerato che con la successiva Ordinanza n. 230/2016 è affidato l'incarico di esecuzione dei controlli ex-post in attuazione della citata Ordinanza n. 218/2016 all' «*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia*», dettagliando i criteri generali, la metodologia di selezione del campione e le modalità di esecuzione completando il quadro generale di controllo.

Preso atto che vi sono, invece, alcune situazioni che meritano particolare attenzione, quali la sostituzione delle imprese esecutrici in corso d'opera, per cui sono opportune verifiche aggiuntive.

Considerate le osservazioni della Autorità Anticorruzione Regionale discusse nel Comitato Tecnico Scientifico dell'8 giugno 2017, nel quale è stato sancito che devono essere sottoposte a controlli, sia pur a campione, anche le perizie giurate con le quali, ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2013, il professionista abilitato a conclusione di opportuni riscontri ha dichiarato il nesso di causalità con gli eventi sismici e la quantificazione del danno subito agli immobili.

Ritenuto opportuno prevedere un rafforzamento dei controlli in itinere soprattutto per i progetti di maggiore dimensione e con elevata contribuzione e con particolare attenzione alle prime fasi di realizzazione in modo da poter accertare, ove possibile, la situazione degli immobili prima della realizzazione degli interventi strutturali.

Preso atto che il «*Gruppo di lavoro ristretto dei Sindaci*» nella seduta del 6 settembre 2017 ha dato la disponibilità delle Amministrazioni Comunali ad effettuare i controlli «in itinere» e che nella successiva riunione del 5 ottobre 2017 ha, infine, condiviso il documento di indirizzo sulle modalità di verifica delle operazioni.

Ritenuto quindi opportuno di procedere all'integrazione del «*Piano dei Controlli*» approvato con l'Ordinanza n. 218/2016, con un rafforzamento delle verifiche in itinere comprensive di visite in loco, così come meglio definite nell'allegato «*Integrazione del Piano dei Controlli*» approvato con Ordinanza 4 aprile 2016 n. 218 per gli interventi finanziati ai sensi dell'Ordinanza 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. », parte integrante e sostanziale al presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, «Integrazione del Piano dei Controlli approvato con Ordinanza 4 aprile 2016 n. 218 per gli interventi finanziati ai sensi dell'Ordinanza 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. »;

2. di dare mandato alla Struttura Commissariale di:

a. comunicare alle rispettive Amministrazioni Comunali gli elenchi delle operazioni da verificare e la presente Ordinanza;

b. sovrintendere al coordinamento dell'attività di controllo dando eventualmente successive disposizioni di dettaglio;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

Allegato: "Integrazione del Piano dei Controlli approvato con Ordinanza 4 aprile 2016 n. 218 per gli interventi finanziati ai sensi dell'Ordinanza 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i.".

OGGETTO

Il presente atto integrativo del "Piano dei Controlli" approvato con l'Ordinanza n. 218/2016, stabilisce i criteri e le modalità di controllo in itinere, da effettuare da parte delle Amministrazioni Comunali nei rispettivi territori di competenza, su interventi finanziati ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2013.

Queste verifiche, complementari ai controlli che autonomamente dispongono i Soggetti Incaricati dell'Istruttoria ed i controlli a campione effettuati da Invitalia ai sensi dell'Ordinanza n. 230/2016, hanno lo scopo di accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza di contributo presentata dal soggetto danneggiato dal sisma per immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in particolare riguardo allo stato effettivo dell'immobile antecedente al sisma.

La verifica è effettuata, inoltre, considerando la documentazione agli atti e la documentazione inerente la pratica edilizia ovvero ulteriori documenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

In considerazione dei criteri di economicità ed efficienza i controlli sono effettuati sulle situazioni più critiche individuate da specifici criteri e comprendono, oltre che il riscontro della documentazione disponibile anche apposite visite in loco all'immobile danneggiato.

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA CONTROLLARE

Sono sottoposti a controllo i progetti che, dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto, rispondono ai seguenti criteri:

1. Tutti gli interventi privi di Ordinanza di concessione del contributo;
2. Gli interventi con contributo concesso superiore a € 500.000 senza liquidazioni;
3. Gli interventi finanziati e non ancora iniziati ovvero gli interventi iniziati ma per i quali sia stato al massimo liquidato il primo SAL, quando abbiano subito il cambio di ditta esecutrice in corso d'opera.

La Struttura Commissariale comunica alle Amministrazioni, per ogni rispettivo territorio di competenza, l'elenco delle operazioni da controllare perché rispondono ai criteri sopra descritti alla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.

Eventuali nuovi interventi da sottoporre a controllo saranno comunicati in seguito con cadenza semestrale, indicativamente nei mesi di Luglio e Gennaio.

VERIFICA DOCUMENTALE PREPARATORIA DELLA VERIFICA IN LOCO

Perizia giurata e relazione tecnica dell'intervento

La verifica della perizia giurata e della relazione tecnica dell'intervento ha lo scopo di acquisire informazioni sull'intervento e di preparare la successiva visita in loco.

La documentazione, infatti, contiene elementi tecnici utili a identificare il reale stato dell'immobile al momento del sisma. I documenti sono inoltre corredati da fotografie che permettono di identificare i tipici danni provocati dagli eventi sismici così come da altre cause come ad esempio l'usura, la scarsa manutenzione, le infiltrazioni di acqua ecc. .

Il riscontro documentale avviene inoltre con il supporto di eventuale ulteriore documentazione nota all'Amministrazione e non presente in domanda. L'immobile, infatti, non doveva risultare al momento del sisma (per precedenti dichiarazioni, documentazione o verifiche) inagibile o accatastato come collabente ovvero risultare fatiscente, insicuro, degradato per mancata o carente manutenzione o non utilizzabile per fini produttivi o abitativi.

In sintesi l'esame della documentazione viene effettuato considerando:

- La situazione dell'immobile al momento del sisma, verificando per quanto possibile se siano visibili danni antecedenti al 20 maggio 2012;
- La presenza di danni chiaramente riconducibili al sisma;
- Ulteriore documentazione presso il Comune riguardo all'immobile (pratiche edilizie antecedenti al sisma, l'agibilità dell'immobile, documentazione che attesti che l'unità risulta collabente, ulteriore documentazione fotografica antecedente al sisma ecc.).

CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è effettuato presso il beneficiario da almeno due addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale.

La data della visita di controllo è comunicata preventivamente, invitando il beneficiario o un suo delegato (nel caso di società il legale rappresentante o un suo delegato) e il direttore dei lavori o un suo delegato.

A conclusione del controllo in loco è redatto un semplice documento sottoscritto dal personale che ha effettuato la verifica e dal soggetto beneficiario o suo incaricato che attesti l'avvenuto controllo specificando quando, dove e alla presenza di chi sia stato svolto.

Il personale "ispettivo" redige, infine, una "Relazione di controllo in loco" corredata da documentazione fotografica dell'immobile al momento del controllo.

La verifica in loco è effettuata considerando:

- la corrispondenza di quanto dichiarato nella perizia giurata, la relazione tecnica, la documentazione edilizia presso il Comune, con quanto visibile al momento del controllo;
- la presenza di danni da sisma visibili in loco e la loro gravità;

- la presenza di ulteriori danni riconducibili a fattori estranei al sisma;
- lo stato dell'immobile al momento del controllo (se sono visibili opere di messa in sicurezza, se l'immobile è utilizzato, se risulta collabente ecc.).

VERBALE DI CONTROLLO

Il Verbale finale a conclusione della verifica contiene gli elementi di rilievo emersi durante i controlli sia a livello documentale che da riscontro in loco.

Il Verbale è corredato dalla "Relazione di controllo in loco" e dalla documentazione fotografica.

Copia del Verbale finale è inviata sempre alla Struttura Commissariale.